



N. verbale: 2

N. delibera: 11

dd. 31 marzo 2021

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 31 marzo 2021 alle ore 18.00 con la presenza dei signori:

1) Alessia BANCİ	P	10) Daria GHERLANI	P
2) Paolo BARBANA	P	11) Tiziana MAIORETTO	A
3) Enrico BORTOLUS	P	12) Riccardo MARCHESAN	P
4) Massimo BRUNO	P	13) Simon MIANI	P
5) Andrea BURLINI	P	14) Paola Francesca MORETTO	P
6) Igor CERNIC	P	15) Matteo NEGRARI	P
7) Diego DELUISA	P	16) Sara PARONITTI	P
8) Riccardo FARAONE	P	17) Flavio PIZZOLATO	P
9) Serena Angela FRANCOVIG	P		

Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Presiede il Presidente Riccardo Marchesan

Assiste il Segretario Comunale Mitja BUZAN

Proponente

Area:

Servizio: Finanziario

Unità Operativa: Tributi

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021**

RELAZIONE

Premesso che:

- Il comma 639 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n.147 aveva istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- Il comma 738 dell'art.1 della Legge 27/12/2019 n. 160 ha abolito, a decorrere dal 01/01/2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/07/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 29/07/2020 sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'annualità 2020;
- Il comma 740 della legge 27/12/2019 n.160 stabilisce che "il presupposto dell'imposta IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilato, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5% e consente di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1% e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

al comma 751 che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1% e che consente di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76% e consente di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 753 che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% e' riservata allo Stato, e consente di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76%.

al comma 754 che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86% e consente di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.

L'art.1 della legge 27/12/2019, n. 160 dispone:

al comma 756 che **a decorrere dall'anno 2021**, i Comuni, in deroga all'art.52 del D.lgs. 15/15/1997 n. 446, possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

al comma 757 che, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con decreto di cui al comma 756, di elaborare **il prospetto delle aliquote** che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla Legge.

Con la **Risoluzione 18/02/2020 n.1/DF** il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che:

• le disposizioni previste dai commi 756 e 757 sopra citate si applicano a decorrere dall'anno di imposta 2021 **e, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze già sopra citato;**

• **fino all'adozione del Decreto di cui al comma 756** la trasmissione ad opera della Delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n.201, convertito dalla Legge 22/12/2014, n.2014.

● **Rilevato che ad oggi il Decreto previsto dal comma 756 dell'art.1 della Legge 27/12/2019, n.160, sopra citato non è stato emanato né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 575;**

RICHIAMATO il comma 762 della Legge 160/19 il quale stabilisce che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre e che resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

RICHIAMATI :

- **l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006**, stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.
- **l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011** *“ a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 -omissis-”*;

VISTO l'art.151, comma1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 (TUEL), che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e che il predetto termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;

VISTO l'art.106 del D:L: 18/05/2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/07/2020, n.77, che ha previsto , per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al sopracitato art.151, comma 1, del D.Lgs. 267 del 2000 è differito al 31/01/2021;

PRESO ATTO che il suddetto termine è stato ulteriormente differito dal 31/01/2021 al **31/03/2021** con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021;

● l'art.1 della Legge 27/12/2019, n. 160 che al comma 767, *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”*

RITENUTO, ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) di dover approvare le aliquote con riferimento all'anno 2021, confermando quelle deliberate per l'anno 2020;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL, così come modificati dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL, così come modificati dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs.267/2000, come modificato dall'art.3 comma 2-bis del D.L. 174/2012 . il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria favorevole del Revisore dei conti, allegato alla presente proposta di deliberazione;

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l'anno 2021.

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1 di APPROVARE le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2021 confermando le aliquote deliberate per l'anno 2020:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTE COMUNE STARANZANO 2020
Aliquota base	0,81 per cento
Aliquota Abitazione principale (per abitazioni categorie catastali A/1-A/8 e A/9) e relative pertinenze, una per singola categoria (C/2-C/6-C/7)	0,40 per cento
Aliquota alloggi ATER (ex IACP) regolarmente assegnati	0,46 per cento
Aliquota alloggi ATER (ex IACP) sfitti	0,81 per cento
Aliquota Immobili abitativi di Cat. A e relative pertinenze, una per singola categoria (C/2-C/6-C/7), incl. "comodato gratuito" e "canone concordato"	0,81 per cento
Aliquota Immobili di Cat. C/1	0,78 per cento
Aliquota Immobili di Cat. D (escluso D/5)	0,78 per cento di cui
	0,76 per cento stato 0,2 per cento comune
Aliquota Immobili ad uso produttivo di categoria D/5	1,00 per cento di cui
	0,76 per cento stato 0,24 per cento comune
Fabbricati rurali strumentali	0 per cento
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice – (non locati e finchè persistano le condizioni)	0 per cento
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	esente (per le categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze, si veda l'apposita voce)

2) **RITENUTO**, inoltre, di fissare in euro 200,00 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per:

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ex IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, (ATER) aventi le stesse finalità;

3) **DI CONSIDERARE** abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (come da prospetto). In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicabile ad una sola unità immobiliare

4) **DI DARE ATTO** che in caso di adozione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del prospetto delle aliquote" previsto dal comma 756 della Legge 160/2019 si procederà all'adozione degli eventuali successivi atti come da disposizione di Legge;

5) **DI PRENDERE ATTO** di quanto dispone il comma 762 della Legge 160/2019 il quale stabilisce che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre e che resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

6) DI PRENDERE ATTO, come stabilito dalla Risoluzione n.1/DF del 18/02/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale “*Imposta municipale propria (IMU). Art. 1 commi 756, 757 e 767 della Legge 27/12/2019 n.160 (Legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote*” – che fino all'adozione del Decreto di cui al comma 756 (riferito al prospetto delle aliquote) la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU avviene mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art.13, comma 15, del D.L.06/12/2011, n.201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n.214.

7) DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2021, ai sensi del comma 169 della legge 296/2006;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

Ritenuta la stessa conforme agli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

Visti i provvedimenti emessi dall'Autorità governativa centrale e dagli Organi regionali che hanno disposto le misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolar modo l'art. 73 comma 1 del D.L. 18/2020 e l'art. 11 della Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3;

Accertato che la presente seduta è stata convocata e si tiene con modalità telematiche che garantiscono la verifica dell'identità degli intervenuti in videoconferenza;

Dato atto che la modalità telematica consente a tutti i componenti del Consiglio di partecipare alla discussione e alla votazione sul presente argomento all'ordine del giorno;

L'assessore Pizzolato illustra l'argomento come da proposta di delibera e segnala un refuso presente nelle premesse della proposta di deliberazione e, precisamente, nella parte in cui viene citato il parere del Revisore, che però per questa delibera non è necessario né è stato richiesto dagli uffici.

Uditi gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale di seduta;

Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, per chiamata nominale, invita ciascun consigliere ad esprimere il voto sia sulla proposta di delibera sia sull'immediata esecutività, precisando che la stessa viene posta in votazione, senza il riferimento al sopra citato refuso riguardante il parere del Revisore;

Con undici (11) voti favorevoli, cinque (5) voti contrari (*Consiglieri Miani, Bortolus e Burlini del g.c. Lega Salvini e Consiglieri Gherlani e Bruno del g.c. Staranzano al centro*) e nessun voto di astensione, espressi da sedici (16) Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.

2) di incaricare il responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti.

Con separata votazione, con undici (11) voti favorevoli, cinque (5) voti contrari (*Consiglieri Miani, Bortolus e Burlini del g.c. Lega Salvini e Consiglieri Gherlani e Bruno del g.c. Staranzano al centro*) e nessun voto di astensione, espressi da sedici (16) Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Riccardo Marchesan

Il Segretario Comunale
Mitja BUZAN